

---

## **Codice diritto canonico: mons. Arrieta (Santa Sede), "forniti al Pastore i mezzi necessari per intervenire nella correzione"**

"Le nuove norme hanno ridotto l'ambito di discrezionalità lasciato prima all'autorità, senza eliminare del tutto la necessaria discrezionalità richiesta da alcuni tipi di reato particolarmente ampi che esigono volta per volta il discernimento del Pastore". Lo ha detto mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, intervenendo stamani alla presentazione delle modifiche al libro sesto del Codice di diritto canonico, in conferenza nella Sala stampa vaticana. "I reati sono ora specificati meglio, distinguendo fattispecie che prima invece erano piuttosto accorpate; le sanzioni sono adesso tassativamente elencate dal can. 1336; e il testo riporta ovunque parametri di riferimento per guidare le valutazioni di chi deve giudicare le circostanze concrete", ha evidenziato il presule. Riferendosi alla "riparazione dello scandalo" e al "risarcimento del danno", mons. Arrieta ha spiegato che "i nuovi testi invitano a imporre un precetto penale o ad avviare la procedura sanzionatoria, sempre che l'autorità lo ritenga prudentemente necessario o qualora abbia constatato che per altre vie non è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, e la riparazione dello scandalo". Nelle parole del presule un altro obiettivo perseguito con la riforma: "Fornire al Pastore i mezzi necessari per poter prevenire i reati, e poter intervenire per tempo nella correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi, senza rinunciare però alle cautele necessarie per la protezione del presunto reo". Tra le nuove fattispecie, la violazione del segreto pontificio; l'omissione dell'obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale; l'omissione dell'obbligo di dare notizia della commissione di un reato; l'abbandono illegittimo del ministero.

Filippo Passantino